

RISOLUZIONE N. 57/E



Divisione Servizi

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione

Roma, 17 ottobre 2025

OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante modello F24 ed F24EP, dell'IRES con aliquota ridotta ai sensi dell'articolo 1, commi da 436 a 444 della legge 30 dicembre 2024, n. 207

L'articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha introdotto, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, una riduzione di quattro punti percentuali dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società (IRES) di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i soggetti e alle condizioni ivi indicate.

Con decreto 8 agosto 2025 del Ministero dell'Economia e delle finanze sono state adottate le disposizioni di attuazione dell'articolo 1, commi da 436 a 444, della citata legge n. 207 del 2024. In particolare, l'articolo 12, comma 2, ha previsto che ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 17, comma 12, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate istituisce appositi codici tributo per i versamenti dell'IRES ridotta.

Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, dell'IRES con aliquota ridotta ai sensi della normativa in argomento, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- “2048” denominato “**IRES - articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 - Acconto seconda rata o in unica soluzione**”;

- “2049” denominato “**IRES - articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 - Saldo**”.

In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo sono esposti nella sezione “*Erario*”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a debito versati*”, con l’indicazione nel campo “*Anno di riferimento*” dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “*AAAA*”.

Per il codice tributo “2049”, in caso di versamento in forma rateale, il campo “*rateazione/Regione/Prov./mese rif.*” è valorizzato nel formato “*NNRR*”, dove “*NN*” rappresenta il numero della rata in pagamento e “*RR*” indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione, i suddetti campi sono valorizzati con “*0101*”.

Per consentire il versamento, tramite modello “*F24 enti pubblici*” (*F24 EP*), dell’imposta in argomento, sono istituiti i seguenti codici tributo:

- “204E” denominato “**IRES - articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 - Acconto seconda rata o in unica soluzione**”;
- “205E” denominato “**IRES - articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 - Saldo**”.

In sede di compilazione del modello “*F24EP*”, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “*Erario*” (*valore F*), in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a debito versati*”, con indicazione nel campo:

- “*riferimento A*”, per il codice tributo “205E”, le informazioni relative all’eventuale rateazione del pagamento, nel formato “*NNRR*”, dove “*NN*” rappresenta il numero della rata in pagamento e “*RR*” indica il numero complessivo delle rate; in caso di pagamento in un’unica

soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”. Per il codice tributo “204E”, nessun valore”;

- nel campo “*riferimento B*”, l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”;
- i campi “*codice*” ed “*estremi identificativi*” non devono essere valorizzati.

IL DIRETTORE CENTRALE

Firmato digitalmente